



## REGOLAMENTO EUROACUSTICI

*Assemblea del 28/04/2008*

---

### Articolo 1

Visto lo Statuto ed il codice deontologico EuroAcustici, viste le **linee guide comunitarie sul principio della libertà dell'esercizio delle attività professionali nei limiti derivanti dalla tutela degli interessi generali**, al fine di consentire il rilascio di un **attestato di competenza professionale specialistica** previsto dalle **direttive comunitarie**, il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri, dispone il presente regolamento interno di attuazione, approvato dall'Assemblea.

### Articolo 2 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo (ad integrazione dell'art.15 della Statuto):

- a) formulare il programma delle attività sociali;
- b) approvare il bilancio consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo di riferimento ed il bilancio preventivo dell'anno di riferimento;
- c) predisporre ed emanare i regolamenti ed il codice deontologico ed il tariffario professionale;
- d) stabilire le quote associative annuali per soci, le liberalità minime per i sostenitori ed i contributi stabiliti dai regolamenti;
- e) deliberare circa l'ammissione e la radiazione dei soci;
- f) adottare i provvedimenti disciplinari inflitti agli associati dal Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente dell'associazione o in sua mancanza dal Vice Presidente su delega scritta dello stesso presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando interviene la metà più uno dei consiglieri, anche con partecipazione telematica.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti e rappresentati.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

I consiglieri subentrati in carica vi partecipano fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo. Qualora risultassero in carica meno della metà dei consiglieri previsti si deve convocare entro sessanta giorni l'assemblea ordinaria dei soci per procedere a nuove elezioni. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri in carica decade l'intero consiglio e si procede a nuove elezioni. Nel frattempo il presidente rimane in carica per la gestione amministrativa.

### Articolo 3 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria ed ha i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'osservanza da parte dei soci del codice deontologico, dei regolamenti e dello statuto;
- b) dare al Consiglio Direttivo il proprio parere sulla decadenza per radiazione dei soci;
- c) comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e l'Associazione, sull'interpretazione e applicazione del presente regolamento e dello statuto. Le decisioni del collegio dei probiviri, trasmesse per iscritto al Consiglio Direttivo, dovranno sempre essere motivate.

I soci si impegnano a rimettere a decisione arbitrale interna ogni soluzione di controversia tra i soci, salvo eventuale applicazione delle disposizioni di legge.

Il Collegio dei Probiviri redige apposito verbale di deliberazione disponibile ai soci.

**L'associazione garantisce l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico, dei regolamenti e dello statuto per gli specialisti iscritti e si attiva per ogni segnalazione documentata di irregolarità pervenuta in sede.**

### Articolo 4 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi - anche esterni all'associazione eletti dall'assemblea ed eventualmente altri due supplenti, elegge nel suo seno il proprio Presidente e dura in carica quattro anni.

Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente.

Comunque il Collegio dei Sindaci deve riunirsi, anche per via telematica, almeno una volta ogni semestre e delibera a maggioranza dei membri effettivi.

Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare la gestione contabile dell'associazione e redigere una relazione scritta sui bilanci da presentare al Consiglio Direttivo.

Il collegio sindacale può in qualsiasi momento accedere a tutti i registri contabili dell'associazione e verificare l'entità del patrimonio, delle entrate e dei fondi dell'associazione.

La carica di membro del collegio sindacale è incompatibile con quella di consigliere.

Per gravi motivi il collegio sindacale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea straordinaria.

### Articolo 5 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo tecnico-consultivo, organizzato con Consulte o Sessioni Tematiche, presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto da membri, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, tra le persone distintisi nei campi di attività riguardanti gli scopi dell'Associazione avuto riguardo allo loro competenza.

I componenti del Comitato durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati dal Consiglio Direttivo.

I componenti vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

Il Comitato Scientifico può essere convocato o consultato, anche per via telematica, dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.

I compiti del Comitato sono:

- dare il supporto di conoscenze e di elaborazioni per l'attuazione concreta dei deliberati del Consiglio Direttivo e dei regolamenti, giusti gli indirizzi programmatici dell'Assemblea

Generale;

- formulare proposte motivate su iniziative dell'Associazione da presentare al consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale;
- esprimere pareri sull'Educazione e la formazione Continua in Acustica;
- esprimere pareri su programmi di attività ad esso sottoposti dal Presidente e dal vice Presidente;
- esprimere pareri sui risultati scientifici conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'associazione.

## Articolo 6 - Costituzione delle Sedi Territoriali

Nell'ambito dell'associazione possono essere costituite delle Sedi territoriali, purché ad essa aderiscano almeno dieci associati residenti in tale zona geografica. Le modalità di costituzione e le regole di funzionamento della sezione sono stabilite in apposito regolamento da approvarsi in Consiglio Direttivo. La Sede ha autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari e dei principi generali del presente Statuto. Il programma di attività della Sede, che deve essere compatibile con lo statuto, con il presente regolamento e deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo.

Organi della sede periferica sono il Comitato Direttivo Locale ed il Responsabile Territoriale con durata indicata nel regolamento dell'Associazione per la Sezione Territoriale.

## Articolo 7 - Il Responsabile Territoriale

Dopo la costituzione della sede territoriale tutti gli associati residenti nella corrispondente zona geografica sono membri della stessa. Tra i membri della sede territoriale viene eletto il Responsabile che entra a far parte a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo e, su delega speciale del Presidente, può rappresentare – con assunzione di tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative - di fronte a terzi l'associazione nell'ambito territoriale della sede.

Il Responsabile Territoriale decade dopo mozione di sfiducia di un terzo degli associati o per mancanza dei requisiti o per decadenza del Consiglio.

## Articolo 8 - I soci corrispondenti

Nelle zone dove non esiste una sezione territoriale il Consiglio Direttivo può nominare tra i soci dei "Corrispondenti" con il compito di curare gli interessi dell'Associazione nella zona, dare assistenza, per quanto nelle loro possibilità, agli associati in essa residenti, riferire al Consiglio Direttivo su tutto ciò che concerne l'attività e le iniziative svolte nella zona dai soci che implicino ed impegnino l'Associazione.

## Articolo 9 - Provvedimenti disciplinari

Gli associati inadempienti gli obblighi derivanti dal presente regolamento o dallo statuto o dal codice deontologico sono sottoposti a provvedimento disciplinare. I provvedimenti disciplinari, che devono sempre essere motivati e adottati dopo avere sentito il socio, sono decisi dal Collegio dei Probiviri e deliberati dal Consiglio Direttivo. Le votazioni avvengono sempre a scrutinio segreto.

I soci per i quali siano intervenuti motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, possono essere sottoposti al provvedimento di radiazione, che sarà motivato per iscritto. Il Consiglio Direttivo può rendere pubblica la motivazione del provvedimento.

## Articolo 10 – Educazione e formazione Continua in Acustica ECA

L'associazione EuroAcustici attraverso adeguate strutture organizzative e tecnico- scientifiche istituisce la valutazione dei **Crediti di Formazione** per curare la **determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti specialisti ed il relativo aggiornamento professionale.**

Quanto sopra viene definito con un apposito Regolamento di attuazione ECA per l'Educazione e la Formazione Continua in Acustica con le Norme applicative ECA.

## Articolo 11 - Ammissione dei soci

Viene istituita una **Commissione Esaminatrice** della durata di un quadriennio per la valutazione delle competenze e dei titoli del candidato a socio.

La prima Commissione Esaminatrice è costituita dal Consiglio Direttivo che può modificare e nominare all'unanimità i membri della Commissione stessa.

Possono essere membri della Commissione Esaminatrice persone, anche esterne all'associazione, distinte nei campi di attività riguardanti gli scopi statuari o le tematiche delle varie divisioni.

La qualità di “socio ordinario” si acquista con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante presentata da un altro socio che ne da garanzia. Possono rivestire la qualità di socio ordinario cittadini italiani e stranieri che hanno superato il diciottesimo anno di età e che non hanno interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

La qualità di socio ordinario è comprovata dalla iscrizione nel libro dei soci.

I soci fondatori ed ordinari partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

Il socio fondatore è tenuto ad iscriversi ad una o più divisione dell'Associazione secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

Il socio (fondatore ed ordinario) deve comprovare il mantenimento dei requisiti professionali ogni cinque anni secondo le modalità previste dai regolamenti di attuazione e di Edicazione Continua in Acustica ECA.

La quota associativa ordinaria annuale e straordinaria è fissata dal C.D. ed approvata dall'Assemblea.

La qualità di “socio onorario” si acquista con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, su proposta di un membro dello stesso Consiglio. Può acquistare la qualità di socio onorario chi, proveniente dal mondo medico, biologico, scientifico, politico, industriale, giuridico o militare, ha dimostrato particolare interesse, impegno e sensibilità per i problemi della salute e della qualità della vita e chi ha acquisito particolari benemeranze per atti compiuti a favore dell'Associazione o della collettività in generale nel campo sociale, sanitario e scientifico.

La qualità di “sostenitore” si acquista con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza, su proposta di almeno un membro del Consiglio stesso. Potranno inoltre essere ammessi all'Associazione in qualità di sostenitore le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni e le associazioni interessate agli scopi che l'Associazione si prefigge con il conferimento all'Associazione di un lascito, una donazione od un libero contributo finanziario non inferiore ai minimi stabiliti e per il periodo di cui all'art. 14.

Tutti i membri delle associazioni od organizzazioni federate potranno essere ammessi

all'Associazione in qualità di sostenitore.

Il socio onorario e sostenitore partecipa all'Assemblea come uditore e può esprimere pareri, dare suggerimenti, formulare proposte ma non ha diritto di voto.

L'iscrizione all'Associazione implica l'adesione ai principi costitutivi e alle finalità dell'Associazione e l'accettazione incondizionata da parte del richiedente dello statuto, del codice deontologico, dei regolamenti dell'associazione e delle decisioni assunte dagli organi statutari.

## Articolo 12 – Criteri per l'accettazione dei soci

La Commissione esaminatrice ha il compito di valutare le competenze effettive e dei titoli del candidato a socio ordinario, eventualmente con l'assistenza di specialisti, universitari e non, ritenuti qualificati per il settore di interesse, e di emettere un parere scritto da presentare al Consiglio Direttivo.

Lo stesso criterio viene applicato per l'ammissione del candidato alla Divisione degli SPECIALISTI IN ACUSTICA( già 2<sup>a</sup> Consulenti specialisti in acustica, 3<sup>a</sup> Consulenti specialisti in vibrazioni e 6<sup>a</sup> Altre specializzazioni acustiche nelle discipline scientifiche e tecniche: fisica-matematica, chimica, ingegneria, architettura, biologia, medicina, ecc.).

## Articolo 13 - Decadenza

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per radiazione;
- d) per decesso;
- e) per scioglimento dell'associazione

La radiazione avviene per esclusione inappellabile deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza della metà più una a causa di: inadempimento degli obblighi statutari, mancato rispetto dei Regolamenti o del Codice Deontologico, atti o fatti in contrasto con gli interessi dell'Associazione, atti o fatti lesivi alla onorabilità dell'Associazione, dei suoi organi o dei soci; atti o fatti che possono turbare l'armonia o l'operosità dell'Associazione e dei suoi organi; perdita dei diritti civili, interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna penale.

Le dimissioni all'Associazione devono essere presentate, mediante lettera raccomandata A.R., entro il 31 dicembre di ogni anno, allegando tessera e timbro, ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Con la presentazione delle dimissioni oltre i termini suddetti, e/o la non restituzione di tessera e timbro, il Socio è obbligato al versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

Ogni membro di qualsiasi organismo dell'associazione, sia eletto che designato, dopo tre assenze consecutive non giustificate verrà richiamato agli impegni istituzionali.

Del fatto ogni organismo deve informare il consiglio direttivo per gli adempimenti e i provvedimenti conseguenti (inclusa la radiazione).

## Articolo 14 – Divisioni e Raggruppamenti

Il Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, può istituire ed abrogare Divisioni, Complementarità, Sottodivisioni e Raggruppamenti per raccogliere i membri dell'Associazione in gruppi omogenei.

Il Presidente od il Comitato Esecutivo, possono deliberare di accorpate alcune divisioni specialistiche in un unico o più elenchi, con la possibilità di versare un'unica annualità per una divisione valida anche per altre divisioni.

Condizione necessaria e non sufficiente per l'iscrizione nelle varie divisione è il possesso dei titoli e dell'esperienza professionale da documentare **in forma cartacea o preferibilmente digitale** per la commissione esaminatrice (articolo 10, 11, 14 e 15).

I membri delle Divisioni hanno la qualità di sostenitore ai sensi del Titolo II dello Statuto.

### **Sono costituite le seguenti Divisioni e Raggruppamenti:**

<b>Tecnici competenti in acustica ambientale:</b>
1. Divisione: “Tecnici competenti in acustica ambientale”, iscritti negli elenchi regionali, ai sensi dell’art. 2, comma 6 e 7 della Legge Quadro n. 447/95,
<b>SPECIALISTI in acustica:</b>
<b>SPECIALISTI in acustica</b> (Suono e Vibrazioni) suddivisi in Specializzazioni e livelli professionali come da apposto allegato al Regolamento: Allegato “Specializzazioni in Acustica”. Specialisti “arbitro” – persone iscritte alle divisioni specialistiche con documentata competenza arbitrali. Gli specialisti sono Laureati e Diplomati, Tecnici e Liberi professionisti, Consulenti, Periti dei Tribunali, Avvocati, Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Fisici, Chimici, Biologi, Medici, ecc., con documentate ed attestate competenze specialistiche in acustica.
<b>Associati NON SPECIALISTI in acustica:</b>
5. Divisione: Tecnici e Liberi professionisti, Consulenti, Periti dei Tribunali, Avvocati, Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Fisici, Chimici, Biologi, Medici, ecc., con interessi e competenze <b>non</b> specialistiche in acustica.
<b>Associato Collettivo, Ente, Società:</b>
7. Divisione: Aziende ed Organizzazioni interessate alle Tecnologie, alle Bonifiche, ai Trattamenti ed alla Metrologia (Strumentazione, Trasduttori e Modelli matematici) attinenti il suono e le vibrazioni, l’acustica ambientale ed Architettura, ecc.
<b>Cittadini ed associazioni di categoria:</b>
8. Divisione: Associazioni di categoria, Comitati di Cittadini e di Quartiere, Comitati di genitori per una miglior qualità acustica nelle scuole, Associazioni di Consumatori, Cittadini con problemi acustici, rumori e vibrazioni, ecc..
<b>Studenti:</b>
9. Divisione: STUDENTI E GIOVANI interessati all'acustica, musica, suono, vibrazioni ed effetti sull'uomo.
<b>Comitato scientifico e soci onorari:</b>
Membri del Comitato Scientifico, Statuto art. 23 Soci onorari - persone che abbiano contribuito in maniera rilevante nei settori dell'acustica..

## Articolo 15 – Criteri per l'accettazione degli associati nelle Divisioni

Possono inoltre essere ammessi alle Divisioni EuroAcustici, come sostenitori, associati o soci, coloro che presentano regolare domanda, anche per via telematica, all'Associazione specificando le Divisioni e specializzazioni di competenza o di interesse.

Ogni richiedente od iscritto all'associazione deve dichiarare e sottoscrivere con l'invio della modulistica in rete:

1. di aver letto l'informativa presente nel sito associativo, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196 del 30/06/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per gli scopi e le finalità statutarie, autorizzandone inoltre la diffusione telematica ed in rete internet;
2. di aver letto e di accettare incondizionatamente lo Statuto, il Regolamento, il Codice deontologico ed i Regolamenti dell'Associazione.

I candidati devono inoltre trasmettere all'EuroAcustici, per una eventuale accettazione ed iscrizione all'associazione, la seguente documentazione ed integrazioni:

### Tecnici competenti in acustica ambientale

1. Divisione: "Tecnici competenti in acustica ambientale", iscritti negli elenchi regionali, ai sensi dell'art. 2, comma 6 e 7 della Legge Quadro n. 447/95:

- a) Documentazione comprovante l'iscrizione in un elenco regionale di cui sopra,
- b) Dati anagrafici completi,
- c) Dichiarazione di aver letto e di accettare incondizionatamente il Regolamento Regolamento ECA Educazione e Formazione Continua in Acustica,
- d) Dichiarazione di non essere incorso in illeciti penali,
- e) Versamento della quota associativa annuale (01/01-31/12) destinata agli scopi sociali e statutari dell'associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le dichiarazioni possono essere comunicate anche per via telematica mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

### SPECIALISTI in acustica

Gli SPECIALISTI in ACUSTICA sono suddivisi in Specializzazioni professionali e livelli di competenza stabiliti da apposito Allegato "Specializzazioni in Acustica".

Gli specialisti in acustica presentano una richiesta di **pre iscrizione** per essere qualificati e documentare l'esercizio della loro attività professionale e devono inviare alla Commissione Euroacustici quanto segue:

- a) Documentazione attestante l'attività svolta in settori specifici dell'acustica almeno per complessivi ultimi due anni;
- b) Elenco dei lavori più significativi svolti e/o delle pubblicazioni;
- c) Dati anagrafici completi,
- d) Dichiarazione di non essere incorso in illeciti penali,
- e) Dichiarazione di aver letto e di accettare incondizionatamente il Regolamento ECA (**Educazione e Formazione Continua in Acustica**) e le relative Norme applicative,
- f) Attestazione o richiesta di attestazione dei crediti formativi FC come da regolamento ECA;

**g) Lo specialista per l'esercizio dell'attività professionale deve documentare la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale,**

h) Ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile;

i) Versamento della quota di pre iscrizione quale contributo spese;

l) Versamento, dopo accettazione, della quota associativa annuale (01/01-31/12) destinata agli scopi sociali e statutari dell'associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le dichiarazioni possono essere comunicate per via telematica mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 mentre la documentazione professionale ed ECA deve essere trasmessa per posta in forma cartacea e/o preferibilmente digitale (es. CDR, DVD, . . .).

**Il Consiglio Direttivo, tramite la Commissione Esaminatrice ed il supporto del Comitato Scientifico, organizza e coordina valutazioni e corsi di formazione professionali, verifica e certifica la professionalità documentata raggiunta, idonea a qualificare singoli sottosettori di specializzazione.**

Il Consiglio Direttivo può predisporre un "Regolamento arbitrale" per l'iscrizione dei professionisti specialisti con particolari requisiti (partecipazione ad appositi corsi di formazione con superamento di esame finale di specifica competenza nelle procedure di "arbitrato", ecc.) ad un elenco di "arbitri" come sotto raggruppamento degli "specialisti in acustica".

#### Non Specialisti in acustica

**5. Divisione:** Tecnici e Liberi professionisti, Consulenti, Periti dei Tribunali, Avvocati, Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Fisici, Chimici, Biologi, Medici, ecc., con interessi e competenze non specialistiche in acustica.

a) Documentazione comprovante la qualifica conseguita,

b) Documentazione comprovante il titolo di studio,

c) Dati anagrafici completi,

d) Dichiarazione di non essere incorso in illeciti penali,

e) Ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile;

f) Versamento della quota associativa annuale (01/01-31/12) destinata agli scopi sociali e statutari dell'associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le dichiarazioni possono essere comunicate anche per via telematica mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

#### Aziende ed Organizzazioni

**7. Divisione:** Aziende ed Organizzazioni interessate alle Tecnologie, alle Bonifiche, ai Trattamenti ed alla Metrologia (Strumentazione, Trasduttori e Modelli Matematici) attinenti il suono e le vibrazioni, l'acustica ambientale ed architettonica, ecc.:

a) Dati anagrafici completi (persona giuridica, ditta od ente e legale rappresentante),

b) Versamento della quota associativa annuale (01/01-31/12) destinata agli scopi sociali e statutari dell'associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le dichiarazioni possono essere comunicate anche per via telematica mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

## Associazioni e Comitati

**8. Divisione:** Associazioni di categoria, Comitati di Cittadini e di Quartiere, Comitati di genitori per una miglior qualità acustica nelle scuole, Associazioni di Consumatori e cittadini con problemi di acustica, rumore e vibrazioni:

- a) Dati anagrafici completi (persona giuridica, Associazione o Comitato e legale rappresentante),
- b) Versamento della quota associativa annuale (01/01-31/12) destinata agli scopi sociali e statutari dell'associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le dichiarazioni possono essere comunicate anche per via telematica mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

## Studenti

**9. Divisione:** STUDENTI E GIOVANI interessati all'acustica, musica, suono, vibrazioni ed effetti sull'uomo:

- a) Dati anagrafici completi,
- b) Versamento della quota associativa annuale (01/01-31/12) destinata agli scopi sociali e statutari dell'associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le dichiarazioni possono essere comunicate anche per via telematica mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

## Articolo 16 – La Commissione Esaminatrice

La Commissione Esaminatrice si attiva per valutare la validità e la completezza della documentazione inviata per l'iscrizione del professionista specialista in acustica come richiamato dall'art. 15 del regolamento.

E' facoltà della Commissione Esaminatrice richiedere per l'iscrizione al professionista candidato ad associato Specialista l'invio di copia di un elaborato e successivamente, se richiesto, di produrre una copia di altri elaborati specifici, fra quelli elencati, scelti ad insindacabile giudizio della Commissione.

Il candidato deve produrre elaborati prodotti e firmati in proprio con la documentazione attestante il conseguimento dei crediti formativi ECA.

Il candidato, che per fondati motivi non è in condizione di inviare documentazione od elaborati scritti, potrà chiedere di concordare con la Commissione Esaminatrice le modalità di produzione della documentazione e/o del colloquio.

Tutta la documentazione inerente l'attività della fase di accettazione è conservata dall'EuroAcustici **in condizioni di riservatezza**.

Sia in caso di accettazione che in caso di non accettazione la documentazione inviata dal candidato resta a disposizione dello stesso per 30 giorni presso la segreteria dall'EuroAcustici ove il candidato potrà provvedere al ritiro o dare disposizioni per il recapito con spese a carico del destinatario; trascorso inutilmente il suddetto termine la documentazione sarà distrutta.

## Articolo 17 – Riconoscimento del socio

Agli Associati iscritti come tecnici competenti in acustica o Specialisti in Acustica sarà consegnata una tessera annuale di appartenenza all'Associazione.

Agli Associati iscritti come Specialisti in Acustica, previo richiesta e versamento di un contributo spese, sarà consegnato un timbro di specialista EuroAcustici.

I timbri e la tessera annuale sono di proprietà dell'EuroAcustici; i timbri vengono concessi in

comodato all'associato che si impegna formalmente a farne l'uso consentito dalle disposizioni regolamentari ed al codice deontologico ed a restituirli a seguito di semplice richiesta dell'Associazione.

L'Associato può apporre il timbro solo ed esclusivamente in calce a documenti relativi alla propria professione di specialista acustico e redatti a titolo personale, nel rispetto del Codice Deontologico.

Non può apporre il timbro su cataloghi, materiale pubblicitario ecc..

### Articolo 18 – Rinnovo della qualifica di associato

L'associato SPECIALISTA in Acustica in regola con il versamento delle quote sociali ai sensi dell'art. 14 e nel rispetto dello Statuto dovrà adempiere al dovere di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di ECA (Educazione e Formazione Continua in Acustica).

Ogni cinque anni il socio specialista (fondatore, ordinario od associato) deve comprovare il mantenimento dei requisiti professionali (art. 15, Specialisti in Acustica) per evitare l'applicazione automatica inappellabile dei provvedimenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento di ECA.

Il controllo dello svolgimento della formazione continua in acustica viene svolto dalla Commissione Esaminatrice.

La domanda di attestazione ECA dovrà essere presentata annualmente entro i termini e con un contributo spese stabilito da Consiglio Direttivo.

### Articolo 19 – Attestato di competenza professionale

L'associato specialista in acustica all'atto del riconoscimento o al rinnovo dell'iscrizione all'associazione, previa la documentazione del mantenimento dei requisiti professionali per specialisti richiesti all'art. 15 del presente regolamento, potrà richiedere un "attestato di competenza professionale di specialista in acustica" con un limite di validità di cinque anni.

Il professionista specialista in acustica che non documenta il mantenimento dei requisiti professionali richiesti all'art. 15 e 18 del presente regolamento perde la qualifica di specialista e viene registrato nella 5<sup>a</sup> divisione "non specialisti in acustica".

### Articolo 20 – Restituzione dei timbri dell'Associazione

L'associato dimissionario, decaduto o che non intende sostenere l'associazione con il versamento della quota sociale annuale e con atti liberali, si impegna a restituire, entro 30 giorni, all'EuroAcustici il timbro dell'associazione.

### Articolo 21 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento di attuazione, si applicano le delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo e le disposizioni di legge.

**(Assemblea del 28/04/2008)**